



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI
PERSONE SOLE E FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO.**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 22.06.2000.

INDICE

Titolo 1 – ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE	3
<i>SOLE E FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO.</i>	3
Art. 1: Finalità e procedure	3
Art. 2: Destinatari dell'intervento	3
Art. 3: Tipologia degli interventi	3
Art. 4: Condizioni di ammissibilità alle prestazioni di assistenza economica	4 4
Art. 5: Definizione del reddito del richiedente e dei parenti obbligati agli alimenti	4 4
Art. 6: Misura e limite dell'intervento economico: "minimo vitale"	5
Art. 7: Contributo a titolo di anticipazione	6
Art. 8: Assistenza Economica Continuativa	6
Art. 9: Assistenza Economica Straordinaria	6
Art. 10: Criteri per l'erogazione della assistenza economica straordinaria	7 7
Art. 11: Erogazione di buoni spesa	7
Art. 12: Borse Lavoro	7
Art. 13: Procedimento per l'ammissione ai contributi di assistenza economica	8 8
Art. 14: Partecipazione dei parenti tenuti agli alimenti	8
Titolo 2 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER ANZIANI E/O INABILI	10
<i>OSPITI DI SERVIZI RESIDENZIALI A TOTALE O</i>	10
<i>PARZIALE CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	10
<i>COMUNALE</i>	10
Art. 15: Finalità	10
Art. 16: Destinatari dell'intervento	10
Art. 17: Procedimento per la richiesta di contributi	11
Art. 18: Determinazione del contributo: partecipazione dell'assistito	11
Art. 19: Determinazione del contributo: partecipazione dei parenti obbligati agli alimenti	12 12
Art. 20: Valore medio della retta	13
Art. 21: Contributo a titolo di anticipazione	13
Art. 22: Recuperi e rivalse	14

Titolo 1 – ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE SOLE E FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO.

Art. 1: Finalità e procedure

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici a favore di persone sole e famiglie in stato di bisogno, in relazione a quanto previsto dall'art.12 delle legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'intervento assistenziale deve configurarsi come un percorso teso al raggiungimento dell'autonomia economica e organizzativa del nucleo familiare e del singolo. Va quindi collocato nell'ambito di un preciso ed organico progetto, che preveda obiettivi, tempi, risorse e modalità precise, e che implichi, di norma, una adeguata partecipazione da parte del soggetto o del nucleo familiare interessato, per evitare il rischio di cronicizzazione di situazioni di bisogno e di dipendenza economica dai Servizi.

Le prestazioni di assistenza economica possono essere integrate o sostituite da altri interventi di carattere socio-economico (esempio borse lavoro, erogazione pasti, servizio lavanderia, riduzioni/esenzioni rette servizi ecc...), inserite nel progetto globale di intervento e finalizzate al superamento della condizione di disagio.

Art 2: Destinatari dell'intervento

Sono destinatari dell'intervento i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio e/o di emarginazione. Gli interventi possono eccezionalmente essere estesi anche alle persone non residenti e temporaneamente presenti nell'ambito territoriale sopraddetto, ai sensi dell'art. 6 L.R. 2/1985, se è verificabile l'improrogabile esigenza di prestazioni assistenziali che non possono essere tempestivamente assicurate dal Comune italiano o dallo Stato estero di residenza.

In questo caso l'intervento non potrà superare un periodo di 6 mesi, senza possibilità di rinnovo.

Art. 3: Tipologia degli interventi

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a) *Assistenza economica continuativa;*
- b) *Assistenza economica straordinaria ;*

c) Contributo economico per anziani e/o inabili ospiti di servizi residenziali;

Art. 4: Condizioni di ammissibilità alle prestazioni di assistenza economica

Sono assistibili i soggetti di cui all'art. 2 che si trovino nelle situazioni di disagio socio-economico sotto indicate:

- mutamento repentino da una condizione di stabilità socio-economica familiare ad una di grave dissesto (es. disoccupazione, decesso di un congiunto ecc...)
- perdurare di condizioni socio-economiche gravemente disagiate, conseguenti
- complessiva condizione di disadattamento sociale, non modificabile nel breve periodo, nell'ambito della quale è comunque necessario attuare la protezione dei soggetti "deboli", che non sono in grado di ovviarvi autonomamente;
- condizioni di grave emarginazione sociale determinata da cause soggettive e da fattori oggettivi, che richiedono, per l'attuazione di un progetto di reinserimento sociale, un periodo di presa in carico dei soggetti interessati; nuclei che, a seguito della presenza di portatori di handicap, si trovino in situazione di grave difficoltà economica;

spese impreviste e straordinarie che compromettono gravemente l'equilibrio socio-economico di persone o nuclei normalmente autonomi.

Per l'erogazione di prestazioni economiche occorre inoltre verificare l'esistenza di oggettive condizioni di bisogno, per la cui valutazione sono indicati i seguenti criteri guida:

- 1) non superamento della soglia di MINIMO VITALE, il cui importo è stabilito sulle base dei parametri di cui alla tabella al successivo art. 6;
- 2) inesistenza o indisponibilità motivata di soggetti obbligati per legge a provvedere alle necessità dei soggetti interessati;
- 3) non possesso di beni immobiliari, salvo il caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso;
- 4) non possesso di beni mobili registrati, salvo beni che siano necessari per motivi connessi ad una riconosciuta disabilità o che costituiscano un indispensabile strumento di lavoro.

Art. 5: Definizione del reddito del richiedente e dei parenti obbligati agli alimenti

L'erogazione di prestazioni economiche avviene sulla base della valutazione della situazione economica del richiedente, del suo nucleo familiare e dei parenti obbligati agli alimenti.

Alla determinazione del reddito concorrono tutti i redditi di qualsivoglia natura, le rendite, i patrimoni e i contributi goduti, anche quelli non fiscalmente imponibili, così come eventuali agevolazioni concesse sulle tariffe per l'utilizzo di servizi comunali; l'entità di queste ultime è quantificata in base alla quota di compartecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi utilizzati previsti per la 1° fascia.

Nel solo caso dei parenti obbligati agli alimenti non concorre alla determinazione del reddito l'indennità di accompagnamento percepita da portatori di handicap o invalidi civili obbligati, presenti o non presenti nel nucleo familiare dell'obbligato.

Il reddito complessivo è ottenuto detraendo dalla somma delle entrate:

- 1) il valore dell'imposta netta relativa a ciascun componente quale risulta dalla dichiarazione dei redditi, o, in mancanza di obbligo di presentazione della stessa, del certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- 2) gli assegni pagati da ciascun componente a soggetti esterni al proprio nucleo familiare;
- 3) le spese mediche, sulla base di quanto annualmente previsto per le detrazioni delle stesse ai fini della dichiarazione dei redditi;
- 4) l'ammontare della quota degli interessi del mutuo contratto per l'acquisto della abitazione riservata alla residenza fino al massimale previsto annualmente ai fini della dichiarazione dei redditi;
- 5) le spese relative al canone di locazione della abitazione di residenza.

Art. 6: Misura e limite dell'intervento economico: "minimo vitale"

Il **MINIMO VITALE** viene determinato per ogni nucleo richiedente, per verificare la soglia di accesso all'assistenza, sulla base del minimo pensionistico INPS al 01/01 di ogni anno, stabilito per i lavoratori dipendenti, secondo il seguente metodo scalare:

TABELLA PER IL CALCOLO DEL MINIMO VITALE

Nucleo formato da una persona sola: 100% MINIMO INPS

Nucleo formato da più persone:

1° componente	100% MINIMO INPS
2° componente	70% MINIMO INPS
dal 3° componente in poi	40% MINIMO INPS

Il reddito del nucleo richiedente viene determinato ai sensi del precedente art. 5.

L'entità del contributo è pari alla differenza tra il MINIMO VITALE, calcolato in base alla tabella suindicata ed il reddito così accertato. Qualora siano rilevati dal Servizio Sociale casi di conflittualità intrafamiliare in cui si verifichi la totale indisponibilità alla contribuzione di uno dei componenti per motivate ragioni, verrà valutata dal suddetto servizio la possibilità di non computare il reddito di quest'ultimo ai fini del calcolo del minimo vitale.

Nella definizione dello stato di disagio e quindi nella erogazione delle prestazioni di carattere economico, vanno comunque valutati altri indicatori di bisogno, non connessi esclusivamente alla situazione reddituale così come definita dalla tabella suindicata (es:

presenza minori o non autosufficienti, situazione sociale e sanitaria, ecc...). Ogni situazione sarà quindi oggetto di esame da parte del competente Servizio, che provvederà all'acquisizione di ogni informazione utile a comprovare lo stato di necessità e alla individuazione di quegli elementi che, al di là dei criteri reddituali previsti, definiscono un quadro preciso del bisogno e quindi della necessità di intervento di supporto economico.

Art. 7: Contributo a titolo di anticipazione

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia titolare di un reddito potenziale che, realizzandosi, comprenderà la corresponsione di emolumenti arretrati dovutigli, il contributo comunale deve essere considerato come anticipazione e l'ammissione del richiedente va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente all'effettivo possesso dei redditi potenziali.

La medesima ipotesi del "contributo a titolo di anticipazione" si configura quando il richiedente risulti avere parenti obbligati agli alimenti o sia proprietario di immobili e/o di terreni; ai sensi della normativa vigente tale condizione esenta il Comune dall'obbligo di intervenire con assunzione degli oneri assistenziali a proprio carico.

Qualora si renda necessario tale contributo per motivi urgenti e improrogabili, il Comune può provvedere comunque alla contribuzione, fatto salvo l'obbligo dell'interessato e dei famigliari di assolvere agli oneri di propria spettanza.

Art. 8: Assistenza Economica Continuativa

E' un intervento economico consistente in un sussidio mensile da erogare a persone sole o a nuclei famigliari che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto alla soddisfazione dei bisogni primari, finalizzato al raggiungimento di una soglia di minimo vitale.

Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato., come ipotizzato nel progetto di intervento. L'erogazione del sussidio avrà durata massima non superiore ai 6 mesi nell'arco dell'esercizio finanziario, rinnovabile solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

Art. 9: Assistenza Economica Straordinaria

L'Assistenza economica straordinaria consiste in un contributo "*una tantum*" rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione economica derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare.

Art. 10: Criteri per l'erogazione della assistenza economica straordinaria

La prestazione economica straordinaria va commisurata alla situazione complessiva del richiedente, che dovrà comunque trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 4; trattandosi tuttavia di un contributo a carattere straordinario, legato a bisogni specifici e finalizzato a riequilibrio di una situazione di momentanea instabilità economica, può in casi eccezionali essere valutata dall'Ufficio competente l'opportunità di derogare ai contenuti del citato art. 4.

Art. 11: Erogazione di buoni spesa

In favore di persone o nuclei familiari in condizioni di disagio economico definite ai sensi dell'art. 4 potranno essere erogati, in alternativa al contributo economico, buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti e prodotti per l'igiene personale e della casa).

Sarà possibile erogare buoni spesa fino alla concorrenza dell'importo del contributo economico calcolato secondo i criteri sopradefiniti.

Art. 12: Borse Lavoro

Per i richiedenti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art. 4, che siano privi di occupazione e abili al lavoro, possono essere attivate forme alternative al sussidio, tese ad evitare il rischio di cronicizzazione e di dipendenza economica dai Servizi.

Sono riconducibili a questa tipologia di intervento le Borse Lavoro, la cui finalità è di facilitare l'eventuale reinserimento lavorativo di soggetti non occupati e quindi il recupero della autonomia economica. Le Borse Lavoro potranno essere attivate solo su progetto del Servizio Sociale e nel caso in cui sia possibile reperire ambiti lavorativi in cui inserire i soggetti interessati; gli incarichi affidati non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, nè di carattere pubblico, nè privato, nè a tempo determinato, nè indeterminato.

L'entità del compenso per Borsa Lavoro non dovrà superare l'importo quantificato secondo i criteri per la determinazione del minimo vitale di cui all'art.6, per un periodo massimo di 3 mesi nell'arco dell'anno.

Per l'inserimento nelle attività in Borsa Lavoro i cittadini dichiareranno di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 13: Procedimento per l'ammissione ai contributi di assistenza economica

L'apertura dell'istruttoria avviene su domanda diretta dell'interessato

La domanda per la concessione del contributo comunale deve essere presentata su apposito modulo fornito dall'Ente e deve essere corredata da apposita documentazione tesa ad attestare lo stato anagrafico, lo stato di famiglia e lo stato economico dell'interessato stesso e dei parenti tenuti agli alimenti; il reddito viene accertato ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Per l'assistenza economica straordinaria è inoltre richiesta la documentazione dell'eventuale spesa per cui è richiesto il contributo.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del Codice Penale; quest'ultimo è inoltre tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

L'istruttoria del caso è svolta con le seguenti modalità:

- 1) esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta, ed eventuale verifica diretta della situazione socio-economica del richiedente attraverso colloqui e/o visite domiciliari;
- 2) accertamento indiretto ogniqualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e/o le risultanze dell'accertamento diretto e la condizione sociale che induttivamente si rileva;
- 3) accertamento circa le condizioni socio-economiche degli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti e sulle possibilità di loro coinvolgimento.

L'istruttoria ha inizio con la presa in carico del caso da parte dell'Ufficio competente e si conclude con la definizione del tipo di contributo, della sua entità, decorrenza e durata, oppure con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti o per l'ammissione ad altro eventuale servizio.

Qualora l'istruttoria si concluda con un giudizio negativo, questo viene comunicato al richiedente.

Art. 14: Partecipazione dei parenti tenuti agli alimenti

Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni socio-economiche tali da essere impossibilitati a provvedere.

Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile. Secondo tali disposizioni normative, i vari gradi di parentela sono obbligati solidalmente; discende quindi la necessità di coinvolgere successivamente tutti i nuclei familiari fino all'ultimo grado di parentela previsto.

Nell'ordine seguente sono tenuti all'obbligo di contribuzione, in via prioritaria:

- *il coniuge;*
- *i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;*
- *i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;*
- *i generi e le nuore;*

in via subordinata:

- *il suocero e la suocera;*
- *i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.*

Il Responsabile del procedimento è tenuto a convocare tali persone e a informarle dei rispettivi obblighi di legge, salvo il caso di conflitti intrafamiliari tali per cui il loro coinvolgimento risultasse di ostacolo alla attivazione di un progetto di intervento.

Sulla base del presente Regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento dell'indigente il parente il cui nucleo familiare percepisca un reddito pro-capite inferiore al MINIMO VITALE.

Il minimo vitale per il concorso degli obbligati agli alimenti viene determinato per ogni nucleo, sulla base del minimo pensionistico INPS al 01/01 di ogni anno, stabilito per i lavoratori dipendenti, attraverso l'applicazione dei seguenti indici percentuali decrescenti:

Tabella per il calcolo del “minimo vitale per gli obbligati agli alimenti”

<i>Numero componenti nucleo familiare</i>	<i>Pro-capite</i>
<i>1 persona</i>	<i>150% minimo INPS</i>
<i>2 persone</i>	<i>120% minimo INPS</i>
<i>3 persone</i>	<i>100% minimo INPS</i>
<i>4 persone</i>	<i>90% minimo INPS</i>
<i>5 persone</i>	<i>80% minimo INPS</i>
<i>6 persone e oltre</i>	<i>70% minimo INPS</i>

Di norma viene comunque ritenuto obbligato per intero al mantenimento il parente tenuto che possieda beni immobili, salvo il caso di alloggio adeguato alle esigenze dello stesso ed adibito ad abitazione.

Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da non essere esonerabili dalla corresponsione di un contributo e ciononostante si rifiutino di adempiere ai propri obblighi di legge, il Comune procederà comunque nella erogazione della prestazione, fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle spese sostenute dal Comune stesso in via di anticipazione.

Titolo 2 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER ANZIANI E/O INABILI OSPITI DI SERVIZI RESIDENZIALI A TOTALE O PARZIALE CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 15: Finalità

L'Amministrazione Comunale garantisce, nelle situazioni che ne necessitano, una contribuzione per il pagamento della rette di mantenimento presso strutture protette di cittadini anziani o adulti gravemente non autosufficienti a livello fisico o psicofisico, per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare non sia più possibile.

Considerando che, tra le varie forme di assistenza istituite, il ricovero in struttura si colloca comunque come ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, l'accettazione della domanda di contributo va subordinata ad una valutazione sociale per l'accertamento dell'effettiva impossibilità a mantenere la persona nel proprio ambiente di vita, con gli strumenti e le risorse esistenti sul territorio, da effettuarsi mediante una valutazione integrata di tutti i servizi territoriali sociali e sanitari presenti a livello distrettuale.

La richiesta di accoglimento dell'anziano in strutture protette pubbliche e/o convenzionate deve essere obbligatoriamente vagliata dal Servizio Assistenza Anziani, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 3 febbraio 1994, n.5: "Il Servizio per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane compie una prima valutazione della situazione dell'anziano al fine di avviarlo, secondo il tipo di bisogno e tramite l'Unità di Valutazione Geriatrica, ai servizi integrati socio-sanitari".

In caso si renda necessario il ricovero in strutture private per motivi di urgenza o per indisponibilità di posti in strutture pubbliche, il contributo verrà erogato a condizioni che l'utente sia iscritto nelle liste di attesa di una struttura pubblica convenzionata con l'A.U.S.L. e che il trasferimento avvenga non appena ciò si renda possibile.

Il contributo comunale è in ogni caso subordinato alla determinazione della quota a carico dei parenti dell'anziano/inabile tenuti per legge agli alimenti, in applicazione dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, alle condizioni specificate al successivo art. 19.

Art. 16: Destinatari dell'intervento

L'accoglimento in strutture protette è destinato prevalentemente a soggetti che necessitano di forme di aiuto per svolgere le funzioni primarie, con impossibilità a permanere nell'ambito familiare e ad usufruire di validi servizi alternativi al ricovero.

La valutazione dello stato di non autosufficienza e l'avvio alla rete dei servizi socio-sanitari integrati per i richiedenti anziani compete

alla Unità di Valutazione Geriatrica, per le funzioni ad essa affidate dalla citata L.R. 5/94.

L'Amministrazione può assumere per i cittadini residenti l'onere totale o parziale della relativa spesa, valutate le condizioni economiche e sociali del soggetto interessato e dei parenti tenuti agli alimenti.

Per i ricoveri di cittadini di altri Comuni della Regione Emilia-Romagna la spesa resta sempre a carico del Comune dove l'assistito ha la residenza al momento del ricovero, restando a tal fine irrilevante il cambiamento di residenza effettuata in data successiva al ricovero stesso e connesso esclusivamente all'ospitalità dell'assistito presso la struttura assistenziale prescelta.

Per i ricoveri di cittadini residenti in Comuni di altre Regioni l'onere della spesa segue il criterio del domicilio di soccorso.

Art. 17: Procedimento per la richiesta di contributi

La domanda per la concessione del contributo comunale deve essere presentata, su apposito modulo fornito dall'Ente, dall'interessato o da un suo familiare e deve essere corredata da apposita documentazione tesa ad attestare lo stato anagrafico, lo stato di famiglia e lo stato economico dell'interessato stesso e dei parenti tenuti agli alimenti.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del Codice Penale; quest'ultimo è inoltre tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

Art. 18: Determinazione del contributo: partecipazione dell'assistito

Gli assistiti e le persone tenute al mantenimento ed alla corresponsione degli alimenti devono concorrere al costo delle rette di accoglimento in relazione alle proprie condizioni economiche.

Il concorso del richiedente e dei parenti tenuti a prestare gli alimenti viene calcolato sulla base dei criteri di seguito elencati, che tengono conto del reddito familiare di ciascun nucleo obbligato, ovvero del reddito pro-capite nel nucleo con un solo parente obbligato.

Alla copertura della retta è chiamato a partecipare l'interessato, con il concorso di tutti i suoi redditi, rendite, patrimoni e contributi goduti, anche quelli non fiscalmente imponibili, fatta salva una "quota mensile garantita" (regalia), calcolata annualmente in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 2/85. Tale quota può essere abbassata in considerazione della esistenza di parenti e/o affini in grado di provvedere alle spese personali e/o di ricoveri presso strutture che provvedono in modo completo alle esigenze dell'ospite; in caso di persona sola non potrà comunque essere inferiore al 10% del Minimo pensionistico INPS determinato al 01/01 di ogni anno.

Di norma non è ammissibile al contributo l'anziano e/o l'invalido proprietario di beni immobili, terreni e/o risorse finanziarie di

qualsivoglia natura, salvo che si renda disponibile alla cessione, alle condizioni specificate al successivo art. "Recuperi e rivalse".

Nel caso in cui l'anziano da ricoverare conviva con coniuge sprovvisto di altri redditi, o provvisto di reddito cumulativamente inferiore al minimo vitale (determinato sulla base del minimo pensionistico INPS al 01/01 di ogni anno stabilito per i lavoratori dipendenti, detratto l'importo dell'affitto), il concorso dei redditi dell'interessato è limitato ad un importo che lasci al coniuge un reddito almeno pari al minimo vitale suddetto, applicando comunque, anche per quest'ultimo, l'obbligo dei suoi parenti agli alimenti.

Art. 19: Determinazione del contributo: partecipazione dei parenti obbligati agli alimenti

Qualora l'interessato, per mancanza di adeguati mezzi economici, non sia in grado di corrispondere per intero la retta di ospitalità, devono concorrere a tale spesa i parenti tenuti agli alimenti, secondo quanto indicato dal Codice Civile agli artt. 433 e seguenti.

Il concorso dei parenti obbligati a prestare gli alimenti viene calcolato sulla base dei criteri di seguito indicati, che tengono conto del reddito pro-capite del nucleo al cui interno sono presenti uno o più parenti obbligati.

Ai fini della individuazione delle quote di partecipazione alla copertura della retta viene fissato un "minimo vitale", determinato ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

Tale importo viene sottratto al reddito pro-capite dei soli obbligati, andando così a determinare l'ammontare della quota contributiva mensile da porre a carico degli stessi.

In considerazione del fatto che, nel caso di ricoveri di persone anziane, la contribuzione da parte di fratelli e sorelle risulta di difficile definizione e spesso modesta, il loro coinvolgimento viene richiesto solo nel caso in cui l'utente non abbia avuto figli, o in cui esistano rapporti di convivenza precedenti il ricovero.

Il Comune interviene con il pagamento delle eventuale quota residua solo quando il ricoverato abbia contribuito per intero ammontare dei propri redditi (ad esclusione del citato importo mensile di legge, quale margine di autosufficienza economica che dovrà essere assicurato al ricoverato stesso) e tutti i famigliari tenuti agli alimenti abbiano contribuito nella misura determinata con i criteri di cui all'art. 14.

L'entità del contributo comunale è pari alla differenza tra l'importo della retta e la quota definita a carico dell'interessato e dei tenuti agli alimenti.

L'onere a carico dell'Amministrazione Comunale può essere riesaminato, dando luogo ad una nuova istruttoria:

- su richiesta dei parenti obbligati a seguito di ricorso, qualora suffragato da ulteriori elementi o da nuova documentazione;
- su iniziativa dell'ufficio quando lo stesso venga a conoscenza di nuovi elementi.

Art. 20: Valore medio della retta

Qualora l'assistito debba essere inserito in strutture private per motivi di urgenza e improrogabilità dell'intervento e il Comune sia tenuto al pagamento totale o parziale della retta di ricovero, la scelta della struttura dovrà essere fatta concordemente con i Servizi Sociali del Comune stesso. A tal fine viene individuato un valore convenzionale della retta per il mantenimento in strutture protette, determinato sulla base di una media delle rette richieste dalle strutture presenti nel territorio del Distretto.

Si intende in tal modo limitare il contributo comunale ad un importo che garantisca condizioni assistenziali standard rispetto a rette e trattamenti offerti dalle diverse strutture protette.

Tale valore convenzionale stabilisce il massimo del contributo che l'Amministrazione Comunale può normalmente assumere; tale tetto può essere superato in caso di saturazione della capacità ricettiva delle strutture che applicano rette pari o inferiori a quelle individuate.

Art. 21: Contributo a titolo di anticipazione

Spesso si verifica che il soggetto richiedente il ricovero risulta in attesa di ricevere degli emolumenti dovutigli.

Il Comune nel contempo si trova nell'esigenza di ammettere in idonea struttura l'anziano o l'inabile attualmente non in grado di far fronte alla spesa della retta, anche se titolare di un reddito potenziale che, realizzandosi, comprenderà la corresponsione di tutti gli arretrati.

Il contributo comunale deve allora essere considerato come anticipazione e l'ammissione del richiedente va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione dei redditi in questione.

Tale impegno va sottoscritto dall'anziano o inabile interessato, o da uno o più parenti tenuti agli obblighi alimentari, qualora l'interessato non sia in grado di farlo; ove questo sia formalmente interdetto, dal tutore o avente titolo.

La medesima ipotesi del "contributo a titolo di anticipazione" si configura quando il richiedente risulta proprietario di immobili e/o di terreni; ai sensi della normativa vigente tale condizione esenta il Comune dall'obbligo di intervenire con assunzione degli oneri assistenziali a proprio carico.

Qualora si renda necessario il ricovero per motivi urgenti e improrogabili, il Comune può provvedere comunque alla contribuzione, fatto salvo l'obbligo dell'interessato e dei familiari di assolvere agli oneri di propria spettanza, attraverso le possibili forme di cessione dei diritti reali sull'immobile.

Art. 22: Recuperi e rivalse

L'Amministrazione Comunale attiverà procedure giuridicamente convalidate che consentano:

- di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia in caso di redditi certi ma futuri, sia nel caso di redditi acquisiti o acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili;
- di rivalersi sull'interessato e sui famigliari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza e indifferibilità del ricovero e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale;
- di recuperare somme erogate conseguentemente a dichiarazioni mendaci o documenti falsi; i cittadini che abbiano indebitamente usufruito di tali interventi sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del C.P.

Nel caso in cui i parenti, singolarmente o congiuntamente, non ottemperino agli obblighi alimentari loro attribuiti, o si riscontri che l'anziano stesso o i parenti hanno evaso gli oneri di loro spettanza per aver sottoscritto dichiarazioni mendaci, ovvero non vengano rispettati gli impegni assunti in sede di anticipazione, saranno avviate le necessarie procedure di rivalsa, su richiesta del Servizio Sociale, da attuare eventualmente per vie legali.

